



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ZONA CAVALLERIZZA IN VILLA ROSSI MARTINI OVE E' SITUATO IL PARCO GIOCHI INCLUSIVO SAMUELE CAVALLARO.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale numero 2020-306.0.0.-19 del 14.04.2020 che ha approvato il patto di collaborazione

TRA

IL COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott.ssa Gloria Piaggio, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 412 del 13.12.2019 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. L. _____, nato Genova _____ residente _____ in rappresentanza dell'Associazione Samuele Cavallaro Onlus, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la

ep

gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento Determinazione Dirigenziale numero 100.0.0.-2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dirigente Dott.ssa Gloria Piaggio con provvedimento numero 412 del 13.12.2019;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che nel 2019 è stato realizzato nell'area Cavallerizza, sita nel parco Villa Rossi Martini, il parco giochi inclusivo intitolato a Samuele Cavallaro, luogo senza alcuna barriera architettonica per disabili e normodotati, sia adulti che bambini, ma anche attrattivo perché possa ospitare al suo interno giochi che abbiano il duplice scopo di stimolare le attività motorie/sensoriali e divertire educando;
- che l'Associazione Samuele Cavallaro Onlus, che ha contribuito attivamente alla realizzazione del parco inclusivo, ha presentato proposta di patto di collaborazione per effettuare interventi di manutenzione ordinaria;
- che ASTER, Azienda che ha in carico il Parco Villa Rossi Martini, ha espresso parere favorevole in data 27/01/2020 con il quale si condizionano gli interventi a cura del "Proponente" alla mera pulizia dell'area;

TUTTO CIO' PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

Ep

Manutenzione ordinaria dell'area Cavallerizza di villa Rossi Martini ove è situato il parco giochi inclusivo Samuele Cavallaro.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- mantenere la manutenzione ordinaria del parco inclusivo;
- promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini;
- creare un presidio maggiore dell'area per contrastarne il degrado e l'abbandono;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

- a fornire materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;

Il Proponente si impegna a:

- mantenere in buono stato di pulizia e manutenzione l'area;
- garantire interventi di sfalcio e pulizia dei passaggi;
- garantire interventi di ripristino o piccola manutenzione degli arredi del parco;
- offrire la propria disponibilità al Municipio per la segnalazione delle eventuali criticità sopraggiunte.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

Fruisce del bene tutta la cittadinanza, essendo i beni in argomento accessibili e aperti al pubblico.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio, nelle sue componenti specifiche in base alle singole attività ed il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per verificare l'andamento delle attività svolte e valutare i programmi che di volta in volta verranno presentati;

Il Proponente concorda preventivamente con l'Area Tecnica Municipale l'attività manutentiva di cui all'art. 3 e contestualmente comunica l'elenco dei nominativi dei volontari che saranno impegnati nei lavori;

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si impegna a rispettare quanto contenuto nel presente patto;

Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

E' inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per il Proponente se ritenuto direttamente responsabile di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il Proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso

- la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

9

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione per la durata di un anno. Qualora non intervengano disdette da una delle due parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione del presente patto si intende mantenere decoroso, tramite interventi di manutenzione ordinaria, il parco giochi inclusivo Samuele Cavallaro.

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data



Il Direttore del Municipio VI Medio Ponente
Gloria Piaggio

Il Proponente

